

DIPARTIMENTO  
DI INGEGNERIA AERONAUTICA  
ELETTRICA ED ENERGETICA



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

TRA

il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica, Elettrica ed Energetica  
**dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza**

E

**L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la  
Radioprotezione - ISIN**



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**Il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza**, con sede presso Via Eudossiana n. 18 – 00184 Roma, (C.F. 80209930587, PI 02133771002), rappresentato in quest'atto dal Direttore Prof. Massimo Pompili, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, PEC: diaee@cert.uniroma1.it, di seguito denominato “Dipartimento”,

E

**L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione**, rappresentato dall'Avv. Maurizio Pernice, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante (C.F. 97956490581), domiciliato per la carica presso la sede legale di Via Capitan Bavastro 116, 00154 Roma, PEC: isin-udg@legalmail.it, di seguito denominato “ISIN” e unitamente al Dipartimento “**Parti**” e ciascuna singolarmente “**Parte**”.

## PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, **il Dipartimento** organizza un Master di II° Livello in “Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti” (di seguito “Master”) per il rilascio di un titolo utile all'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione e per l'aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 129, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e del relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- **il Dipartimento** ha interesse a far svolgere o attribuire i relativi incarichi di docenza nell'ambito del Master a personale qualificato ed esperto, in particolare, in materia di caratterizzazione radiologica, allontanamento di materiali radioattivi e trasporto di materiali radioattivi;
- **ISIN**, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 18 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è l'autorità nazionale competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione e, in particolare, ha il compito di assicurare, “attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale ...”
- **ISIN** ha interesse a garantire la formazione e il costante aggiornamento delle competenze del proprio personale anche con riferimento a tematiche non di sua diretta competenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti la contaminazione interna e la medicina nucleare, sia tramite iniziative interne, sia tramite la partecipazione a corsi di formazione di alto livello anche universitari;



- **il Dipartimento e ISIN** intendono collaborare allo svolgimento del menzionato Master e, a tal fine, ISIN ha interesse a far partecipare propri funzionari alle attività di docenza e come uditori o iscritti al Master.

Tanto premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

### **Articolo 1 – Finalità e oggetto**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti nell'ambito del Master per l'anno accademico 2023-2024 per la finalità di formazione e sviluppo delle competenze in materia di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare, secondo i seguenti principi:
  - a) ISIN mette a disposizione il proprio personale per svolgere ore di docenza al Master senza alcun costo diretto per il Dipartimento;
  - b) il Dipartimento garantisce la possibilità ad esperti ISIN di frequentare in qualità di uditori i corsi e assicura l'iscrizione di n.1 risorsa ISIN a titolo gratuito al Master, fermo il rispetto dei requisiti di ammissione e il pagamento di bolli e tasse regionali.
2. Le modalità e i contenuti della collaborazione sono disciplinati dalla Convenzione attuativa di cui all'articolo 2.

### **Articolo 2 – Convenzione attuativa**

1. I referenti del presente Accordo, designati ai sensi dell'articolo 6, sottoscrivono apposita Convenzione per disciplinare le modalità e i contenuti della collaborazione, che riguarda in particolare:
  - a) la programmazione delle attività di docenza svolte da ISIN, con l'individuazione degli esperti coinvolti e degli eventuali sostituti, delle materie interessate e delle ore di insegnamento previste;
  - b) il numero e i nominativi degli uditori autorizzati a seguire i corsi nonché il nominativo della risorsa che beneficia dell'iscrizione a titolo gratuito al Master.

### **Articolo 3 – Impegni delle Parti**

1. Per le finalità sopra menzionate, il Dipartimento e ISIN si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto dei propri regolamenti.
2. Resta esclusa qualsiasi ulteriore forma di corresponsione da una Parte in favore dell'altra per l'esecuzione di una qualsivoglia attività comunque connessa al presente Accordo.



#### **Articolo 4 – Attestati**

1. Il Direttore del Master rilascerà un attestato di frequenza e partecipazione ai dipendenti ISIN che abbiano preso parte ai corsi in qualità di “uditori” e un attestato di superamento dell’esame finale del Master per la risorsa iscritta, in attesa della certificazione e del diploma che verranno resi disponibili dall’Ateneo.

#### **Articolo 5 – Durata e recesso**

1. Il presente Accordo ha una durata di un anno dalla data della firma di entrambe le Parti e comunque fino alla conclusione delle attività didattiche del Master per l’a.a. 2023-2024.
2. Nel caso il Master non venga attivato per l’a.a. 2023-2024 a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti (10), il presente Accordo viene sospeso ed eventualmente riattivato successivamente con le modalità di cui al comma 3.
3. Il presente Accordo è rinnovabile alla scadenza, con previa comunicazione trasmessa via PEC o altra formale comunicazione tra le Parti.
4. Resta ferma la facoltà di ciascuna Parte di recedere, in qualsiasi momento, dall’Accordo, inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, salvo l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti.

#### **Articolo 6 - Referenti**

1. Ai fini del presente Accordo e della relativa Convenzione attuativa, i referenti sono:
  - per il Dipartimento, il Direttore del Master Prof. Gianfranco Caruso, email [gianfranco.caruso@uniroma1.it](mailto:gianfranco.caruso@uniroma1.it);
  - per ISIN, il responsabile del coordinamento tecnico dell’Area Rischio Radiologico, Dott. Massimo Altavilla, email [massimo.altavilla@isinucleare.it](mailto:massimo.altavilla@isinucleare.it).

#### **Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università, come anche di ISIN per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e di ISIN.



### **Articolo 8 – Risoluzione delle controversie**

1. Ogni eventuale controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo è definita, in prima istanza, in via amichevole e, in mancanza di un accordo, per volontà espressa in questa sede dalle Parti, il foro competente esclusivo è quello di Roma.

### **Articolo 9 - Codice Etico**

1. Il Dipartimento e ISIN dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

### **Articolo 10 – Registrazione e spese**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi dei dati personali, con la sottoscrizione del presente Accordo danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente Accordo e rapporto convenzionale
2. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di conoscere quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché da ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente Accordo.
3. Le Parti riconoscono agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nelle modalità specificate dalle suddette informative rese disponibili nelle sezioni privacy dei rispettivi portali.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (art. 79 RGPD).



### Articolo 12 - Disposizioni finali

1. La presente Convenzione può essere modificata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Firmato* a Roma	Firmato* a Roma
<b>Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Aeronautica, Elettrica ed Energetica</b>	<b>ISIN</b>
Il Direttore	Il Direttore
Prof. Massimo Pompili	Avv. Maurizio Pernice

*\* Firmato e controfirmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e norme ad esso connesse*